



COMUNE DI CLES

REGOLAMENTO

PER LA TUTELA DEL DECORO
E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Sommario

Premessa

Sommario.....	1
ARTICOLO 1 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI.....	2
ARTICOLO 2 - CESTINI PORTARIFIUTI.....	2
ARTICOLO 3 - PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI	3
ARTICOLO 4 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI.....	3
ARTICOLO 5 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI	3
ARTICOLO 6 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	3
ARTICOLO 7 - CARCASSE DI ANIMALI	4
ARTICOLO 8 - RIFIUTI SANITARI PRODOTTI PRESSO ABITAZIONE PRIVATA	4
ARTICOLO 9 - CONDUZIONE DI ANIMALI	4
ARTICOLO 10 - CANTIERI EDILI.....	5
ARTICOLO 11 - SGOMBERO DELLA NEVE.....	5
ARTICOLO 12 - MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITÀ... 5	
ARTICOLO 13 - SANZIONI	5
ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	7

PREMESSA

Il Comune di Cles è titolare del servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti. Per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio in oggetto, così come per una migliore ed unificata organizzazione dello stesso in ambito locale, il Comune di Cles, con deliberazione consiliare n. 4 di data 09.02.2023, ha disposto di trasferire la titolarità del servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti, ivi compresa la relativa tariffa d'igiene ambientale (T.I.A.), alla Comunità della Valle di Non. La Comunità della Valle di Non, con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 28 del 28.11.2024, ha approvato il Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani. In tale regolamento vengono indicate le modalità del servizio di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti urbani. L'art. 34 del suddetto Regolamento demanda al Comune, in quanto Ente competente in materia, l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti e dagli specifici regolamenti comunali. Per quanto sopra esposto, il Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani della Comunità della Valle di Non costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento (Allegato 1) per quanto riguarda la gestione, raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ARTICOLO 1 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dall'allegato 1) "Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani" adottato dalla Comunità della Valle di Non e per quanto ivi non disposto dal presente Regolamento.
2. Al fine di garantire il decoro urbano e l'igiene pubblica, i contenitori devono essere esposti non prima delle ore 21.00 del giorno antecedente quello previsto per la raccolta e devono essere ritirati dal punto di conferimento il prima possibile e, comunque, entro le ore 21.00 del medesimo giorno.

ARTICOLO 2 - CESTINI PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico e delle aree verdi il Comune provvede ad installare appositi cestini porta-rifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna. I cestini pubblici sono destinati esclusivamente ai "rifiuti da passeggio" (come per esempio piccoli rifiuti prodotti mentre si cammina, come incarti di caramelle, fazzoletti, scontrini, piccoli involucri, bottigliette di plastica...).
2. Il Comune di Cles mette a disposizione degli specifici contenitori per la raccolta delle deiezioni canine e appositi posacenieri per la raccolta dei mozziconi di sigaretta. Qualora tali contenitori non siano disponibili nelle immediate vicinanze, le deiezioni canine e i mozziconi di sigaretta completamente spenti possono essere conferiti nei cestini stradali destinati alla raccolta dei rifiuti.
3. Nei cestini è vietato conferire rifiuti domestici, voluminosi, rifiuti speciali, pericolosi (come per esempio pile o farmaci).
4. È vietato conferire rifiuti accanto o fuori dai contenitori per la raccolta presenti sul territorio comunale.
5. È vietato danneggiare, ribaltare, spostare o rimuovere i cestini porta-rifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

ARTICOLO 3 - PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, concesse a venditori ambulanti o commercianti per mercati periodici o saltuari, fiere, mostre od esposizioni, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali sono tenuti a raccogliere e differenziare i rifiuti.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita alla chiusura dell'attività giornaliera.
3. I venditori ambulanti o commercianti devono conferire secondo le modalità previste dal Regolamento per la gestione dei rifiuti della Comunità della Valle di Non.
4. In occasione di mostre, esposizioni, od altre attività autorizzate in area pubblica l'Ente promotore o comunque gli occupanti devono concordare preventivamente con il Comune le modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta.

ARTICOLO 4 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico concesse ai pubblici esercizi o alle attività commerciali devono essere mantenute costantemente pulite dai rispettivi gestori. A tal fine, i gestori devono dotarsi di idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti, da collocare all'interno dell'area oggetto di concessione; i rifiuti raccolti devono essere conferiti secondo le modalità previste per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani. I gestori sono inoltre tenuti a informare adeguatamente gli utenti, mediante apposita cartellonistica o avvisi ben visibili, dell'obbligo di utilizzare i contenitori messi a disposizione per il corretto conferimento dei rifiuti.

ARTICOLO 5 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.
2. Il provvedimento di concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso del pubblico sia dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di Luna Park.
3. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori delle attività di cui trattasi.
4. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

ARTICOLO 6 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i gruppi rionali, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su

strade, piazze, e aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al Comune le modalità di smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti.

2. Il Comune può impartire specifiche prescrizioni in ordine alle modalità di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso della manifestazione.
3. Al termine della manifestazione, la pulizia dell'area è a carico degli organizzatori, che devono provvedervi affinché la stessa risulti libera da rifiuti e perfettamente pulita entro un'ora dalla conclusione dell'evento e, comunque, nel minor tempo possibile.
4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Comune in conseguenza della manifestazione sono posti a carico degli organizzatori.
5. La concessione del patrocinio da parte del Comune non esonera gli organizzatori dagli obblighi previsti dal presente articolo, con particolare riferimento alla gestione, alla raccolta, al conferimento e allo smaltimento dei rifiuti prodotti, salvo che il relativo provvedimento di concessione del patrocinio disponga diversamente.

ARTICOLO 7 - CARCASSE DI ANIMALI

1. Le carcasse di animali deceduti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti nell'ambito di interventi sanitari per il controllo o l'eradicazione di malattie infettive degli animali, non rientrano nel servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
2. Tali rifiuti devono essere gestiti e smaltiti secondo la normativa sanitaria vigente in materia di sottoprodotti di origine animale, mediante conferimento a soggetti autorizzati o secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti.
3. È vietato il conferimento nei contenitori dei rifiuti urbani e l'abbandono sul territorio.

ARTICOLO 8 - RIFIUTI SANITARI PRODOTTI PRESSO ABITAZIONE PRIVATA

1. I rifiuti sanitari domestici (quali ad esempio siringhe, garze, cerotti, mascherine...) prodotti autonomamente nella propria abitazione sono considerati rifiuti urbani. Tali rifiuti devono essere conferiti nella frazione secca.

ARTICOLO 9 - CONDUZIONE DI ANIMALI

1. I conduttori di animali sono tenuti a munirsi di idonea attrezzatura per la rimozione e l'asportazione delle deiezioni, che dovrà essere esibita a richiesta degli organi di vigilanza.
2. Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico, ivi comprese le aree verdi (ad es. parchi, giardini, aiuole...), hanno l'obbligo di raccogliere e smaltire le deiezioni degli animali in modo appropriato. Le deiezioni di cani o altri piccoli animali da compagnia devono essere raccolte in appropriati sacchetti che vanno conferiti negli appositi contenitori, ove presenti, o nei cestini stradali.
3. I conduttori di animali devono adoperarsi per evitare che gli animali possano urinare a ridosso di portoni di ingresso, vetrine e muri di edifici pubblici e privati.

ARTICOLO 10 - CANTIERI EDILI

1. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.
2. Deve inoltre provvedere alla pulizia delle aree pubbliche confinanti con i cantieri, rimuovendo terra, sabbia, ghiaia od altri materiali che si depositano a seguito della presenza del cantiere.
3. Durante lo svolgimento di lavorazioni, attività o operazioni che possano comportare l'emissione o la dispersione di polveri, devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali idonei a prevenirne o ridurre la diffusione nell'ambiente circostante, quali, a titolo esemplificativo, l'umidificazione dei materiali e delle superfici, la copertura dei cumuli, l'impiego di sistemi di aspirazione o abbattimento delle polveri e la pulizia delle aree interessate e della viabilità eventualmente imbrattata.

ARTICOLO 11 - SGOMBERO DELLA NEVE

1. È vietato gettare o depositare sulla strada pubblica o su altre aree pubbliche la neve rimossa dalle proprietà private.
2. L'eventuale neve rimossa dal marciapiede pubblico dovrà essere depositata in modo tale da consentire il transito pedonale.

ARTICOLO 12 - MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITÀ

1. Chiunque colloca sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi etc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.
2. I manufatti danneggiati, deteriorati o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati o dai proprietari degli stessi.
3. In caso di accertata inerzia il Comune provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.

ARTICOLO 13 - SANZIONI

1. Il presente articolo stabilisce le sanzioni per le violazioni dei divieti previsti dall'art. 32 del Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani della Comunità della Valle di Non (allegato 1) e per le ulteriori fattispecie previste dal presente regolamento.
2. Per gli illeciti amministrativi previsti dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 689/81.
3. La reiterazione di una violazione della stessa indole commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione determina il raddoppio della sanzione prevista. In questo caso si applica quanto previsto dall'art. 8-bis della Legge 689/81.

4. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato e fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, alle violazioni di cui all'art. 32 del Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani della Comunità della Valle di Non (allegato 1) si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Articolo	Minimo (euro)	Massimo (euro)
Art. 32 comma 1 lett. b)	25	150
Art. 32 comma 1 lett. c)	50	300
Art. 32 comma 1 lett. d)	25	150
Art. 32 comma 1 lett. f)	75	450
Art. 32 comma 1 lett. g)	50	300
Art. 32 comma 1 lett. h)	100	600
Art. 32 comma 1 lett. k)	75	450
Art. 32 comma 1 lett. m)	50	300

5. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato e fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, alle altre violazioni del presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Articolo	Rubrica articolo - ed eventuali note	Minimo (euro)	Massimo (euro)
Art. 1 comma 2	Esposizione contenitori porta a porta fuori dai giorni e dagli orari consentiti.	25	150
Art. 2 comma 3	Conferimento di rifiuti diversi da quelli consentiti nei cestini porta-rifiuti.	75	450
Art. 2 comma 4	Rifiuti conferiti accanto o fuori dai contenitori	75	450
Art. 2 comma 5	Deturpamento, spostamento o rimozione cestino porta-rifiuti.	100	600
Art. 3	Pulizia delle aree di vendita nei mercati, raccolta e conferimento dei rifiuti.	50	300
Art. 4	Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici.	50	300
Art. 5 commi 1 e 4	Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti.	50	300
Art. 6 comma 2	Inosservanza prescrizioni in ordine alla modalità di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti.	50	300
Art. 6 comma 3	Mancata pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche.	50	300
Art. 9 comma 1	Non portare con sé o non esibire agli Organi di vigilanza idonea attrezzatura per la rimozione e	25	150

	l'asportazione delle deiezioni.		
Art. 9 comma 2	Mancata raccolta e/o smaltimento delle deiezioni animali.	75	450
Art. 9 comma 3	Adoperarsi per evitare che gli animali urinino a ridosso di portoni di ingresso, vetrine e muri di edifici pubblici e privati.	25	150
Art. 10	Cantieri edili.	50	300
Art. 11 comma 1	Divieto getto/deposito di neve sulla strada pubblica o aree pubbliche.	50	300
Art. 11 comma 2	Divieto di depositare la neve rimossa dal marciapiede in modo tale da non consentire il transito pedonale.	50	300
Art. 12	Mancata manutenzione/pulizia o rimozione dei manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità.	25	150

6. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento abroga il Regolamento per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale approvato dal consiglio comunale con delibera n. 19 di data 10.04.2003.